



Ruben Razzante  
(a cura di)

# L'ALGO RITMO DELL' UGUA GLIANZA

INTELLIGENZA ARTIFICIALE,  
DIRITTI DELLA PERSONA,  
CRESCITA DELLE IMPRESE

PREFAZIONE DI  
Liliana Segre

**FrancoAngeli**

## Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con **Adobe Acrobat Reader**



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile **con Adobe Digital Editions**.

Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.



I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati  
possono consultare il nostro sito Internet:  
[www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it) e iscriversi nella home page  
al servizio “Informatemi” per ricevere via e.mail le segnalazioni delle novità.

Ruben Razzante  
(a cura di)

# L'ALGO RITMO DELL' UGUA GLIANZA

INTELLIGENZA ARTIFICIALE,  
DIRITTI DELLA PERSONA,  
CRESCITA DELLE IMPRESE

PREFAZIONE DI  
Liliana Segre

**FrancoAngeli**

Progetto grafico di copertina: Alessandro Petrini

Isbn: 9788835177302

Copyright © 2025 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy

*L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore.  
Sono riservati i diritti per Text and Data Mining (TDM), AI training e tutte le tecnologie simili.  
L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza  
d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it)*

# Indice

Prefazione, di <i>Liliana Segre</i>	pag. 7
Introduzione, di <i>Ruben Razzante</i>	» 9
Contrattazione mediante piattaforme digitali e “disuguaglianze tecnologiche”: le tutele del diritto civile, di <i>Antonio Albanese</i>	» 13
Inclusività e innovazione: l’Intelligenza Artificiale al servizio della salute, di <i>Valentina Di Mattei</i>	» 21
<i>Follow the money and the innovation</i> . I bias dell’IA e il principio di eguaglianza, di <i>Stefano Lucchini</i>	» 37
Il potenziale dell’Intelligenza Artificiale nei confronti delle persone e delle imprese, del lavoro e della formazione e dei suoi aspetti etici, di <i>Gianmatteo Manghi</i>	» 49
AI, progresso scientifico, libertà di ricerca, di <i>Sabina Nuti</i>	» 63
Etica, umanesimo e responsabilità per un’applicazione virtuosa dell’Intelligenza Artificiale, di <i>Antonio Patuelli</i>	» 73

## INDICE

- L'Intelligenza Artificiale al servizio di una città  
più inclusiva e democratica: l'esperienza  
del Comune di Milano, di *Layla Pavone* pag. 79
- Fair Future*: un nuovo umanesimo finanziario  
per ripensare un futuro più equo nell'era  
dell'Intelligenza Artificiale, di *Paola Pietrafesa* » 93
- Il cammino dell'Intelligenza Artificiale  
tra discriminazione algoritmica e tutela  
dei diritti fondamentali, di *Ruben Razzante* » 101
- Sfide, possibilità e limiti tecnici delle applicazioni  
di AI responsabili e inclusive, di *Walter Riviera* » 119
- L'industria italiana e l'Intelligenza Artificiale:  
un legame sempre esistito e una guida per il futuro,  
di *Alberto Tripi* » 131

# Prefazione

di *Liliana Segre*

Ho accolto molto volentieri l'invito del professor Ruben Razzante a prefare la raccolta di saggi da lui coordinata. Per l'importanza del tema innanzitutto: l'apporto che una lungimirante regolamentazione della cosiddetta Intelligenza Artificiale può dare all'opera di contrasto della diffusione degli *hate speech* sui social e delle *fake news*, ma anche di ogni forma di discriminazione nei posti di lavoro, negli ambiti culturali, educativi, nella vita di relazione in genere.

Problemi di capitale importanza e di sempre crescente attualità, in un mondo in cui la pervasività dei social ha portato a una crescita esponenziale dei rischi appunto di propalazione di forme di odio razziale, politico, nazionalistico, di discriminazione per motivi religiosi o di orientamento sessuale, cui si aggiungono i potenziali rischi per la privacy e i diritti di lavoratrici e lavoratori. Questo senza mai dimenticare che esiste anche un pericolo più generale dato dal diffondersi di forme di privatizzazione della rete, di colonizzazione di spazi sempre maggiori da parte di poche compagnie, in fondo, di pochi individui, dove invece l'obiettivo deve essere quello di un web libero, accessibile, disponibile per tutti, anche se regolato e trasparente.

Nello specifico davvero fondamentale è il tema del miglior uso delle potenzialità dell'IA nell'opera di contrasto dei fenomeni patologici online e offline di cui si diceva. Ciò al fine di costruire un futuro digitale e sociale più inclusivo, civile, democratico e così

trasformare il web in uno spazio sicuro, di interazione formativa e informativa.

L'IA è importante proprio in quanto permette di bonificare e organizzare questo spazio, ad esempio rilevando automaticamente i discorsi d'odio e la disinformazione, valutando in tempo reale il "potenziale virale" dei messaggi, promuovendo contro-narrazioni veritiere e formative.

La Commissione anti-discriminazioni del Senato, che ho l'onore di presiedere, si è occupata particolarmente in questa legislatura del nesso fra IA e discorsi d'odio; abbiamo promosso una indagine conoscitiva, ancora in corso, proprio su questi temi. I lavori stanno procedendo con una serie di audizioni del più alto livello, che permetteranno alla Commissione e di conseguenza al Parlamento e all'opinione pubblica di acquisire materiali finali di elevato valore e particolarmente aggiornati.

La raccolta di saggi coordinata dal professor Ruben Razzante – che è anche un prezioso consulente della nostra Commissione – va proprio in questa direzione: approfondire determinate materie con il contributo di Istituzioni e studiosi fra i più attenti e capaci di arricchire il nostro bagaglio di conoscenze e il nostro agire politico, economico e civile. Nella convinzione che siamo di fronte a sfide decisive per il futuro e la qualità delle nostre società e delle nostre democrazie.

# Introduzione

di *Ruben Razzante*

L'espansione bulimica dell'Intelligenza Artificiale (AI) restituisce alla comunità della Rete nuovi paradigmi per declinare in forme specifiche il concetto di uguaglianza sostanziale nel dinamico rapporto tra uomo e tecnologie, attraverso la premura operativa delle istituzioni, chiamate a sanare gli squilibri che si creano nella società, e delle big tech, che gestiscono una mole infinita di nostri dati e hanno in mano le chiavi della nostra identità digitale.

L'AI non è un semplice strumento figlio dell'innovazione tecnologica, ma una dimensione, un ecosistema digitale che si regge sulla graduale amplificazione dei processi di automazione algoritmica. In che modo il nuovo paradigma tecnologico indotto dall'avvento dell'AI impatta sulle impalcature delle democrazie e scandaglia in profondità il terreno delle tutele dei diritti fondamentali?

La montante polarizzazione del dibattito sull'Intelligenza Artificiale (AI) tra apocalittici e integrati rischia di far perdere di vista l'essenza di una trasformazione digitale che sta cambiando le vite delle persone, delle imprese e delle istituzioni. Occorre indiriz-

\* È docente di Diritto dell'informazione, Diritto europeo dell'informazione e Regole della comunicazione d'impresa all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove si è laureato in Giurisprudenza e in Scienze politiche. È docente di Diritto dell'informazione al Master in giornalismo dell'Università Lumsa di Roma. Insegna ai corsi di formazione promossi dall'Ordine dei giornalisti. Nel 2023 è stato nominato consulente della "Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza" del Senato presieduta dalla senatrice a vita Liliana Segre.

zare lo sviluppo dell'AI verso la cura della persona, preservandone l'irriducibile unicità, e porre al centro dell'addestramento degli algoritmi il valore dell'uguaglianza in tutte le sue declinazioni. L'AI come strumento di contrasto alle discriminazioni, alle povertà e alle emarginazioni e volano di una nuova coesione sociale globale attraverso leggi eque e illuminate, politiche neutrali e solidali, scelte imprenditoriali nobili e lungimiranti: questo il traguardo cui tendere, alimentando un confronto pluralista e inclusivo sulle nuove traiettorie della democrazia digitale.

La discriminazione algoritmica è il riflesso di quella umana, cioè di forme di discriminazione esistenti a livello sociale, economico e politico. I bias squisitamente umani incidono sulla faziosità degli output dell'AI, che risultano spesso discriminatori. D'altronde, se l'AI non è neutrale ma cristallizza precise scelte valoriali, è importante orientare industria e ricerca all'incorporazione dei valori dell'uguaglianza nello stesso DNA dell'AI, all'inoculazione degli elementi dell'uguaglianza negli algoritmi. Una sorta di "equality by design" che blindi il funzionamento virtuoso dell'Intelligenza Artificiale quale ecosistema al servizio del bene comune.

Le santificazioni e le demonizzazioni dell'Intelligenza Artificiale (AI) sono pericolosamente fuorvianti. Fanno deragliare il treno della riflessione collettiva sull'esigenza di un rapporto maturo ed equilibrato tra tecnologia e persona e producono alterazioni semantiche e distonie cognitive rispetto all'influsso degli algoritmi sul funzionamento delle società.

Questo volume si muove proprio lungo il pendio scivoloso di una grande questione epocale, che alimenta l'incoercibile aspirazione ad abitare la storia, con tutte le sue incognite e le sue suggestioni. La multidisciplinarietà dei suoi contenuti conferma che le domande sul futuro tecnologico sono sempre più spesso domande sul senso delle tecnologie e delle loro articolazioni. Nell'ambiente digitale dietro ogni applicazione, dietro ogni soluzione c'è sempre una visione, un'impalcatura di acquisizioni dottrinali.

L'AI sta producendo una sorta di jet lag, di disallineamento tra i tempi dell'innovazione tecnologica e quelli delle azioni umane. Per evitare di perdersi dietro alle lusinghe di cosmi artefatti, rischiando

di cadere nella trappola dell'anestesia della ragione, diventa indispensabile aprire lo scrigno virtuale dell'algoritmo e scrutare con cura gli elementi che ne ispirano il funzionamento.

Il filo sottile che lega le pagine di questa pubblicazione è proprio la loro riconducibilità ai valori dell'uguaglianza, dell'inclusività, dell'accessibilità, della sostenibilità nel dispiegarsi dell'Intelligenza Artificiale. Una sorta di "operazione verità" sull'AI, per rinviare la democrazia della Rete, allontanando lo spettro del totalitarismo digitale.

Tutti i contributi raccolti nel volume rispecchiano questo approccio costruttivo e responsabile all'uso dell'AI nei differenti ambiti di operatività imprenditoriale e istituzionale e rappresentano segnali inequivocabili di come l'influsso degli algoritmi sui processi produttivi e di erogazione di beni e servizi possa armonizzarsi con la valorizzazione delle multiformi competenze e delle variegate sensibilità. Il diritto in qualche modo sovrintende a questa evoluzione, colmando vuoti di consapevolezza e fornendo gli strumenti per capire come porre realmente al servizio dell'uomo e delle sue libertà l'evoluzione tecnologica.

La democratizzazione del dibattito e degli usi dell'AI serve a scongiurare il rischio che l'attuale trasformazione digitale si traduca in una transizione verso l'ignoto. La Rete esprime la morfologia sociale dell'oggi e dunque occorre sussumere nella dialettica democratica le molteplici spinte trasformative dell'AI affinché quest'ultima possa permeare a fondo il tessuto connettivo della società e irradiare con i suoi benefici il vivere quotidiano. Per dirla con Bill Gates: «Dobbiamo trovare nuovi modi per trasformare l'innovazione nelle scienze in benefici per la società».



# Contrattazione mediante piattaforme digitali e “disuguaglianze tecnologiche”: le tutele del diritto civile

di *Antonio Albanese\**

## 1. Il corretto funzionamento del “mercato digitale” come garanzia di scambi più giusti ed efficienti

L'utilizzo di piattaforme digitali come strumento di contrattazione offre indiscutibili vantaggi sia agli operatori del mercato – imprese e consumatori – sia al mercato stesso come istituzione. Le imprese, specie quelle medio-piccole, attraverso tali servizi possono infatti superare quelle “barriere d'ingresso”, che potrebbero impedire o rendere più difficile l'accesso al mercato, raggiungendo un pubblico più esteso di potenziali clienti. I consumatori, per parte loro, sono avvantaggiati da un'offerta più ampia di beni e servizi, che si traduce in una maggiore possibilità di soddisfare i propri bisogni e interessi a condizioni economiche più favorevoli. Quanto poi al mercato come istituzione, l'ambiente della piattaforma digitale ne favorisce lo sviluppo concorrenziale, migliorandone l'efficienza allocativa e la capacità di promuovere innovazione, a beneficio dell'intera collettività.

Tali forme di contrattazione, tuttavia, potrebbero paradossalmente tradursi in imperfezioni del mercato in mancanza di una disciplina adeguata, in grado di evitare abusi di potere contrattuale o difetti di trasparenza tanto negli scambi tra gli utenti quanto nei

\* Professore ordinario di Diritto civile nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È autore di diverse monografie e saggi in tema di obbligazioni, contratti e responsabilità civile. Svolge la professione di avvocato nel Foro di Milano.

rapporti tra questi e i gestori dei servizi digitali<sup>1</sup>. Il mercato, come è noto, è un *locus artificialis*, costituito da un insieme di scambi relativi a determinati beni e servizi. Il suo funzionamento corretto ed efficiente non è di per sé garantito dal gioco spontaneo dei meccanismi economici, ma richiede regole giuridiche, che riguardano gli aspetti organizzativi, i soggetti che sono ammessi a partecipare e i beni che possono essere scambiati, ma soprattutto i contratti che ne costituiscono parte integrante.

Di questi ultimi profili si è fatto recentemente carico il Regolamento 2019/1150/UE<sup>2</sup>, volto a garantire che i rapporti contrattuali tra i fornitori di servizi di intermediazione online e i c.d. “utenti commerciali” (ossia le imprese che della piattaforma si avvalgono per offrire beni e servizi al pubblico) siano condotti secondo correttezza e buona fede<sup>3</sup>.

1. Da qui la particolare attenzione riservata al fenomeno delle piattaforme dal legislatore europeo che – come osserva C. Irti, *Piattaforme digitali, contratti e protezione dei dati personali*, ne *I Contratti*, 2024, p. 5 – «ha emanato nel corso degli ultimi anni diversi atti normativi destinati a contrastare quello che è stato definito il “gigantismo” delle *corporation* che dominano il mercato digitale, imponendo responsabilità e obblighi in proporzione alla misura di grandezza delle piattaforme». In tal senso vedi anche C. Camardi, “Gigantismo” e disuguaglianze nell’economia dei dati. *Appunti sulla governance europea delle relazioni digitali*, in *Ianus Diritto e Finanza, Rivista di studi giuridici*, n. 27, 2023, p. 59 ss., testo disponibile su: [www.rivistaianus.it/numero\\_27\\_2023/05\\_Camardi\\_59-83.pdf](http://www.rivistaianus.it/numero_27_2023/05_Camardi_59-83.pdf).

2. Regolamento UE 2019/1150 del 20 giugno 2019 «che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online», sul quale cfr. C. Camardi, *Contratti digitali e mercati delle piattaforme*, in *Jus Civile*, 2021, p. 901 ss., e F. Ruggeri, *Regole di trasparenza e rapporti tra imprese nei mercati digitali. Il regolamento UE 2019/1150 sull’intermediazione online e i motori di ricerca*, in *Il diritto dell’informazione e dell’informatica*, 2021, p. 397.

3. Lo si desume anzitutto dal considerando n. 2 del richiamato Regolamento, secondo cui «al fine di sfruttare pienamente i vantaggi dell’economia delle piattaforme online, è [...] importante che le imprese possano avere fiducia nei servizi di intermediazione online con cui instaurano rapporti commerciali [...] i fornitori di tali servizi spesso hanno un potere contrattuale superiore, che consente loro di agire di fatto unilateralmente in un modo che può essere iniquo e quindi dannoso per gli interessi legittimi dei loro utenti commerciali e, indirettamente, anche dei consumatori dell’Unione. Per esempio, possono imporre unilateralmente agli utenti commerciali prassi che deviano considerevolmente da un comportamento commerciale corretto o contravvengono ai principi della buona fede e della correttezza. Il presente regolamento affronta tali frizioni potenziali nell’economia delle piattaforme online».

## 2. Disparità di potere contrattuale e asimmetrie tecnologiche: la lotta agli abusi

Le norme che regolano l'esercizio delle attività economiche nel mercato sono dirette a garantirne il funzionamento trasparente e concorrenziale e, di riflesso, a favorire una maggiore equità e correttezza dei singoli scambi.

Ciò non di meno, anche in un contesto così regolamentato, vi sono situazioni nelle quali le disparità di potere contrattuale e le asimmetrie informative possono dare luogo ad abusi, che condizionano negativamente la libertà del contraente debole di compiere scelte negoziali conformi al proprio interesse<sup>4</sup>.

È peraltro un dato di esperienza che le disparità di potere contrattuale possono derivare anche dalle modalità stesse di contrattazione attraverso piattaforme digitali, che nascondono insidie per gli utenti, esponendoli a maggiori rischi di condotte non trasparenti o addirittura ingannevoli e in generale scorrette. L'impiego delle tecnologie informatiche, unilateralmente adottate dal gestore della piattaforma sulla base di una propria valutazione di convenienza, condiziona infatti l'accesso ai contenuti oggetto di comunicazione commerciale e le forme di manifestazione del consenso.

L'utente non si trova di fronte a una controparte, con la quale può dialogare e alla quale può chiedere tutte le informazioni di cui ha bisogno, ma è solo davanti a una macchina che opera secondo una logica digitale prestabilita tramite un algoritmo. La piattaforma ha già determinato le regole del gioco e il procedimento di formazione del contratto e all'utente non è data alcuna possibilità di proporre un percorso alternativo. In questa interazione online è quindi insita una "asimmetria tecnologica"<sup>5</sup> tra chi ha predeter-

4. Cfr. A. Quarta, *Il ruolo delle piattaforme digitali nell'economia collaborativa*, in *Contratto e impresa. Europa*, 2017, p. 565.

5. La rileva S. Troiano, *Il contratto tra analogico e digitale*, in *Pactum*, 2022, p. 60, che evidenzia «la non discutibile riconducibilità di questi fenomeni all'area dell'autonomia» e così la necessità di individuare «tecniche che assicurino al meglio l'integrità e la consapevolezza del volere dei contraenti, sì da evitare che l'esercizio di autonomia si risolva in un simulacro di volontà, delegata, in realtà, al programma informatico, al-

minato le modalità di funzionamento della piattaforma e chi se ne avvale senza conoscerne compiutamente i meccanismi.

In questo scenario, si tratta quindi di verificare se e in che misura l'utente, professionista o consumatore, sia tutelato rispetto al rischio di scelte non pienamente libere e consapevoli e/o contrarie al proprio interesse<sup>6</sup>, individuando rimedi che il nostro sistema giuridico consente di esperire, anche individualmente, ai soggetti lesi dalla violazione delle regole che governano gli scambi nelle piattaforme.

### 3. Condotte scorrette del gestore della piattaforma e rimedi civilistici

Le diverse condotte scorrette, che nell'utilizzo delle piattaforme digitali condizionano le scelte negoziali degli utenti, oltre a costituire violazioni della buona fede fonte di responsabilità precontrattuale, possono integrare, in presenza di determinati presupposti, fattispecie di annullabilità per vizi del consenso.

Questo, ad esempio, avviene nel caso in cui le informazioni commerciali ingannevoli abbiano indotto l'utente a rappresentarsi erroneamente le caratteristiche dei beni e dei servizi acquistati o la natura stessa del contratto concluso. In tutti queste ipotesi l'errore cade su elementi tali da potersi ritenere essenziale e può determinare l'annullamento del contratto, ove sia riconoscibile da parte dell'altro contraente.

tresì adeguatamente distinguendo i casi in cui l'opacità della tecnologia digitale investa entrambe le parti ovvero solo una di esse, venendo, in questo secondo caso, a evidenziare una peculiare "asimmetria tecnologica"». Per G. Finocchiaro, *Responsabilità delle piattaforme e tutela dei consumatori*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2023 «non si tratta soltanto di un disequilibrio di natura economica, ma soprattutto di un disequilibrio causato da una disparità di conoscenze tecniche e di informazione».

6. La tutela non è solo quella privatistica, ma anche quella di diritto pubblico offerta dalla disciplina repressiva delle pratiche commerciali scorrette: quest'ultima è infatti sovente applicata nell'ambito delle piattaforme digitali dalla competente Autorità garante per la concorrenza e il mercato (sulla attività della quale si veda L. Guffanti Pesenti, *Note in tema di piattaforme digitali e pratiche commerciali scorrette*, in *Jus-Online*, 2021, p. 17 ss.).

La riconoscibilità merita peraltro una particolare attenzione nei casi in cui la contrattazione si svolge secondo modalità che, prescindendo dall'interazione fisica con una persona in carne e ossa, sembrano escludere che possa in concreto sussistere tale requisito.

In realtà il problema si supera se si considera che la falsa rappresentazione della realtà è stata indotta proprio dall'altro contraente, che ha scelto le informazioni da rendere disponibili sulla piattaforma stabilendone altresì le modalità per accedervi. Alla luce di tale condotta non sembra sussistere un affidamento meritevole di tutela e si giustifica quindi una riduzione teleologica della norma con la quale l'art. 1428 c.c. subordina la rilevanza invalidante dell'errore alla sua riconoscibilità. La necessità di tale requisito viene infatti meno là dove ciò risulti coerente con la stessa *ratio* di tutela a esso sottesa.

Non si può peraltro escludere che in determinate situazioni la messa a disposizione di informazioni lacunose e/o decettive possa persino integrare una distinta e concorrente fattispecie di annullabilità per dolo. Proprio i più stringenti obblighi di trasparenza e correttezza previsti dalla normativa europea a carico di chi gestisce o opera professionalmente attraverso piattaforme digitali inducono a mettere in discussione, almeno in questo contesto, l'opinione tradizionale che sostiene l'irrilevanza del mendacio come vizio della volontà<sup>7</sup>.

Diversamente da quanto accade nella negoziazione tra due soggetti in comunicazione diretta tra loro, l'utente non ha la possibilità di interpellare la controparte per verificare la correttezza delle informazioni reperibili nella piattaforma. Là dove le rappresentazioni e le dichiarazioni false presentino una sufficiente attitudine decettiva, non sembra quindi azzardato ipotizzare che il contraente tratto in inganno possa ottenere l'annullamento del contratto per dolo. In tal caso l'errore, in quanto indotto dalla controparte o dal terzo, sarà rilevante, ove sia stato determinante del consenso,

7. Per il relativo dibattito giurisprudenziale e dottrinale rinvio ad A. Albanese, *Errore e reticenza tra regole di validità e regole di responsabilità*, in *Eur. dir. priv.*, 2023, p. 62 ss.

anche se non presenta i requisiti che lo rendono essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c.

Peraltro, là dove il comportamento ingannevole non sia ascrivibile alla piattaforma, ma a soggetti diversi, si pone la questione di una sua possibile responsabilità per le condotte scorrette poste in essere dai terzi, che di essa si avvalgono<sup>8</sup>.

Al riguardo il punto di partenza è oggi costituito dall'art. 8 del *Digital Services Act*, che sancisce espressamente l'assenza di un obbligo generale di sorveglianza<sup>9</sup>. Questa norma si traduce in una esclusione di responsabilità, che però è subordinata a determinati presupposti, volti a escludere che la piattaforma abbia consapevolmente agevolato o reso possibile le scorrettezze altrui.

In presenza di un contributo causale in tal senso si potrà invece configurare una responsabilità per complicità nell'inadempimento degli obblighi precontrattuali previsti dalla legge o ricavabili dalla clausola generale di buona fede<sup>10</sup>, sulla base del principio generale di cui è espressione l'art. 2055 c.c.

Nella direzione di una maggiore responsabilizzazione del prestatore di servizi digitali sembra peraltro muoversi anche il *Digital Services Act*<sup>11</sup> nel caso in cui all'acquirente di beni o servizi siano

8. Il tema è quello della responsabilità del fornitore di servizi elettronici, oggi regolata dal *Digital Services Act* (Reg. UE 2022/2065), secondo un'impostazione di fondo non dissimile da quella della precedente Dir. UE 2000/31, ed essenzialmente caratterizzata dalla irresponsabilità della piattaforma. Sulla disciplina nuova e sui rapporti con la precedente si vedano tra gli altri R. Bocchini, *La responsabilità extracontrattuale del provider*, in R. Bocchini (a cura di), *Manuale di diritto privato dell'informatica*, ESI, 2023, p. 533 ss., e F. Piraino, *La responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2023, p. 146 ss.

9. Questa disposizione, rubricata *Assenza di obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti*, stabilisce che «ai prestatori di servizi intermediari non è imposto alcun obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni, che tali prestatori trasmettono o memorizzano, né di accertare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illegali».

10. Per una ipotesi di complicità del terzo nella violazione dell'obbligo di buona fede e correttezza vedi A. Albanese, *Regole di condotta e regole di validità nell'attività d'intermediazione finanziaria: quale tutela per gli investitori delusi?*, in *Corr. giur.*, 2008, p. 117.

11. Il quale, ad esempio con riferimento ai contratti conclusi a distanza, prevede una serie di obblighi cui le piattaforme sono tenute nei confronti dell'utenza. Gli

state fornite informazioni tali da indurlo a ritenere di averli acquistati direttamente dalla piattaforma<sup>12</sup>.

Il riconoscimento di questa responsabilità si iscrive peraltro in un discorso più generale che attiene alla possibilità di cumulare rimedi invalidanti e risarcitori, esperibili nei confronti del medesimo soggetto o di altri soggetti. L'autonomia funzionale tra due discipline consente, infatti, di applicarle congiuntamente ove ne sussistono i rispettivi presupposti<sup>13</sup>.

È vero, peraltro, che la regola di invalidità può interferire con quella di responsabilità, eliminando alcune conseguenze dannose della condotta scorretta, che altrimenti avrebbero dovuto essere risarcite.

Restano tuttavia risarcibili quei pregiudizi che, pur essendo verificati nell'esecuzione del contratto annullabile, non possono essere rimossi mediante le restituzioni conseguenti all'annullamento. Si pensi ad esempio alle spese inutilmente sostenute a causa di informazioni decettive sulle caratteristiche dei beni acquistati in base a un contratto annullato per errore sulla qualità dei medesimi<sup>14</sup>.

Parimenti sarà risarcibile ai sensi dell'art. 1338 c.c. il pregiudizio derivato non dalla conclusione del contratto invalido, ma dall'affidamento erroneo sulla sua validità.

obblighi «vanno dall'identificazione completa e attendibile degli operatori commerciali, alla progettazione e organizzazione dell'interfaccia in modo da consentire agli operatori commerciali di adempiere ai propri obblighi in materia di informazione precontrattuale e sicurezza dei prodotti, fino all'avviso dei consumatori qualora si venga a conoscenza di aver offerto un prodotto o un servizio illegale», come riferisce Finocchiaro, *Responsabilità delle piattaforme e tutela dei consumatori*, cit., p. 735.

12. Art. 6, co. 3, Reg. UE 2022/2065, i cui contenuti sono messi in evidenza anche da Finocchiaro, *Responsabilità delle piattaforme e tutela dei consumatori*, cit., p. 735.

13. In questo senso ammettono il cumulo tra azione di annullamento e risarcimento del danno, tra gli altri, F. Benatti, *La responsabilità precontrattuale*, Giuffrè, 1963, p. 66, e G. Grisi, *L'obbligo precontrattuale di informazione*, Jovene, 1990, p. 296 ss. i quali, pur facendo specifico riferimento al dolo (anche negativo), ravvisano il fondamento della tutela risarcitoria nella violazione della buona fede precontrattuale.

14. Su tali reciproche interferenze si rinvia ad Albanese, *Errore e reticenza tra regole di validità e regole di responsabilità*, cit., p. 77 ss.